Nel procedimento 28-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

MILAC GMBH GROSS- UND AUSSENHANDEL, con sede in Darmstadt,

e

HAUPTZOLLAMT FREIBURG,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'applicazione degli importi compensativi e dell'importo correttore, per importazioni dalla Francia nella Repubblica federale di Germania di latte intero in polvere senza aggiunta di zuccheri,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Nel periodo 26 giugno — 14 agosto 1974, la ditta Milac GmbH Groß- und

Außenhandel, con sede in Darmstadt, importava dalla Francia in Germania quattro partite di latte intero in polvere senza aggiunta di zuccheri, con tenore di grassi compreso fra il 9,6 ed il 24,5 %, in imballaggi immediati di peso superiore a 2,5 kg.

L'ufficio doganale di Neuenburg-Rheinbrücke classificava il prodotto sotto la voce 04.02 A II b 2 della TDC ed esigeva quindi il pagamento degli importi compensativi di cui al regolamento della Commissione 29 marzo 1974, n. 725 «recante modifica degli importi compensativi monetari» (GU n. L 89, del 1° aprile 1974, pag. 1), secondo l'aliquota costituita da un importo di base pari a 25,74 DM e da un importo supplementare pari a 0,91 DM per ogni unità percentuale di grassi contenuta in ciascun quintale di merce.

Dopo aver fatto inutilmente opposizione avanti l'ufficio principale di Friburgo, la ditta interessata proponeva un ricorso avverso detta tassazione avanti il Finanzgericht Baden-Württemberg, facendo presente che gli importi compensativi percepiti dalle autorità doganali tedesche vanno decurtati di un importo correttore pari a 2 u. c. per quintale e che, del resto, gli importi compensativi contemplati nel regolamento n. 725/74 risultano troppo alti, l'andamento del prezzo di mercato avendo neutralizzato gli effetti della rivalutazione del DM.

2. Il Finanzgericht, ritenendo la soluzione della controversia connessa all'applicazione di talune disposizioni del diritto comunitario, con ordinanza 3 dicembre 1975, ha deciso da sospendere il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«1. Se, in forza del combinato disposto degli artt. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, 1 del regolamento (CEE) n. 218/74, allegato I, parte 5, nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74, gl'importi compensativi monetari vigenti per il latte in polvere di cui alla voce 04.02 A II b 2 della tariffa doganale comune debbano essere ridotti dell'importo — massimo — di 2 unità di conto, anche qualora il tenore di grassi del prodotto superi il 3 % in peso e ricorrano gli altri presupposti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 712/74.

2. Se, nel periodo 25 giugno — 15 agosto 1974, i suddetti importi compensativi monetari di cui al regolamento (CEE) n. 725/74 potessero essere validamente fissati al livello per essi stabilito a quell'epoca.»

3. L'ordinanza di rimessione è pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 15 marzo 1976.

La ditta Milac GmbH Groß- und Außenhandel, con l'avv. Dietrich Ehle e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata del proprio consigliere giuridico, sig. Peter Gilsdorf, hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Essa ha ciononditeno ritenuto utile:

— invitare il Consiglio a presentarsi all' udienza onde prendere posizione, se del caso, in merito alle questioni che mettono in forse la validità del regolamento n. 633/74;

— d'invitare la Commissione a precisare per iscritto, anteriormente al 1° agosto 1976, se il punto di cui trattasi a pag. 28, ultimo comma, della sua memoria, vada interpretato nel senso che, dato che il prezzo di mercato per il siero di latte in polvere era diminuito, l'art. 2 del regolamento n. 974/71 richiedeva un nuovo calcolo degli importi compensativi da applicare a detto prodotto.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.

A — Osservazioni della ditta Milac GmbH Groß- und Außenhandel

La ditta Milac GmbH Groß- und Außenhandel (in prosieguo: Milac), presumendo che la Corte disponga del fascicolo processuale della causa pendente dinanzi al giudice tedesco e facendo riferimento alla propria memoria 4 aprile 1975 depositata nell'ambito di tale causa, rinvia agli antefatti ed alle argomentazioni giuridiche contenute in detta memoria. Essa intende limitare le proprie osservazioni scritte nel presente procedimento pregiudiziale alle questioni principali, osservando fra l'altro quanto segue:

1. Sulla prima questione

La Commissione — ed eventualmente il Consiglio — hanno violato il principio della *parità di trattamento* e commesso un *abuso di potere* non applicando al latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 % in peso un importo correttore pari alle 2 unità di conto del latte in polvere con un tenore di grassi fino al 3 % in peso. A sostegno di detta censura sono state svolte le seguenti osservazioni:

a) Il principio della parità di trattamento costituisce, nell'ordinamento giuridico comunitario, un principio generale del diritto. Esso assume forme diverse a seconda della natura dei fatti e dell'ambito d'applicazione della disciplina di cui trattasi.

Nel caso di specie la sua sfera d'applicazione è quella dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, imperniata fra l'altro sulla fissazione di prezzi identici ed uniformi nell'ambito del mercato comune. All'uopo è sufficiente rimandare:

— alla disciplina in materia di prezzi contenuta nel regolamento del Consiglio n. 804/68 (GU 1968, n. L 148, pag. 13) che, fra l'altro, ha lo scopo (4° considerando) di uniformare le misure adottate dagli enti d'intervento. Siffatte misure presuppongono l'esistenza di prezzi d'intervento comuni:
— nonché alle sentenze della Corte di giustizia, ad esempio 34-70 (Racc. 1970, pag. 1241), 153-73 (Racc. 1974, pag. 696), 31-74 e 51-74 (Racc. 1975, pag. 61 e pag. 94).

Il giudice nazionale solleva la questione del se l'introduzione di prezzi d'intervento diversi sia, tutto sommato, compatibile con l'organizzazione comune di mercato nel settore del latte. Detta questione cionondimeno non costituisce l'oggetto del presente rinvio.

Nel presente caso trattasi unicamente di determinare i limiti che il principio della parità di trattamento impone al potere legislativo comunitario, a proposito fra l'altro della compensazione di prezzi d'intervento diversi negli scambi intracomunitari. Benché il prezzo d'intervento costituisca in sé un «santuario» del mercato comune agricolo e del mercato del latte, non sono ammissibili deroghe a questo proposito se non nel rispetto del principio della parità di trattamento.

b) Inoltre, la fissazione di prezzi d'intervento diversi è stata decisa per facilitare il futuro adattamento dei prezzi negli Stati membri che hanno rivalutato le loro monete (Repubblica federale di Germania e paesi del Benelux). Non si tratta, nella fattispecie, di verificare l'opportunità o la necessità d'una siffatta fissazione dei prezzi: importa, per contro, accertare se la fissazione di prezzi d'intervento diversi per la Francia e la Repubblica federale sia stata effettuata, in ossequio al principio della parità di trattamento, in maniera da risultare assolutamente neutrale sul piano della concorrenza (cfr. ad esempio il regolamento del Consiglio n. 1188/73, sesto considerando, GU 1973, n. L 122, pag. 1) e da non ostacolare gli scambi intracomunitari.

Orbene, le norme effettivamente adottate dalla Commissione coi regolamenti nn. 1267/73 e 712/74 violano in maniera patente il principio della parità di trattamento nella parte in cui contemplano l'applicazione d'un importo correttore di 2 u.c./q. per il latte in polvere con tenore di grassi fino al 3 % in peso, mentre detto importo correttore manca del tutto per il latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 %.

c) La natura discriminatoria d'una siffatta disciplina sorprende fra l'altro per i seguenti motivi:

— la correzione consiste nella riduzione degli importi compensativi (monetari) fissati e percepiti in forza del regolamento del Consiglio n. 974/71. Detti importi vengono calcolati e fissati per tutti i tipi di latte in polvere e ciò in funzione del rispettivo tenore di latte (scremato) in polvere e di grassi. Dato che la fissazione e l'esazione dell'importo compensativo si basano per l'appunto sul tenore di latte in polvere, non si vede per quale motivo lo stesso non valga per la determinazione dell'importo correttore il quale mira ad eliminare la natura discriminatoria della fissazione di prezzi d'intervento diversi e che si combina con l'importo compensativo con cui esso presenta affinità. La Commissione stessa riconosceva, nella lettera 4 settembre 1973, che l'importo correttore e l'importo compensativo sono strettamente connessi, e constatava l'interdipendenza esistente tra questi due elementi dal punto di vista della concorrenza;

— la fissazione del prelievo da parte della Commissione (cfr. regolamento n. 1443/73, GU 1973, n. L 144, pag. 44) si basa sul tenore di latte in polvere del prodotto. Non si vede per qual motivo l'importo correttore di 2 u.c. per il tenore di latte in polvere superiore al 3 % in peso non venga preso in considerazione;

— per i foraggi di cui alla voce 23.07 della TDC, la Commissione, nei regolamenti nn. 1267/73 e 712/74, procedeva ad una distinzione tassativa a seconda del tenore di «latte scremato in polvere». L'importo correttore veniva scaglionato in funzione di ciascun tenore di latte scremato in polvere. La Commissione nei regolamenti non precisa espressamente che cosa essa intenda con la locuzione «latte scremato in polvere». Tale adattamento legislativo porta ad un duplice risultato:
 — che, a causa della mancata fissazione di un importo correttore per il latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 % in peso, detto prodotto si trova in una posizione sfavorevole sul piano della concorrenza intracomunitaria ed escluso dal mercato tedesco;
 — che, per contro, relativamente ai foraggi destinati all'agricoltura tedesca, si tiene così minuziosamente conto dell'importo correttore che detti prodotti possono giungere sul mercato tedesco senza incontrare alcuna restrizione della concorrenza.

Ciò premesso, ci si chiede se la Commissione non pratichi, nell'ambito del mercato comune, una politica di prezzi discriminatoria e generatrice di distorsioni della concorrenza che, sotto questo aspetto, è certamente incompatiblie col principio del mercato unico in condizioni di concorrenza identiche e della libera circolazione delle merci.

d) Le distorsioni della concorrenza determinate da queste disposizioni non sono soltanto teoriche. Esse possono venir provate con l'ausilio dei dati relativi agli scambi di latte in polvere tra la Francia e la Repubblica federale di Germania, dati provenienti dall'ufficio federale di statistica di Wiesbaden (osservazioni pagg. 9-10).

e) La Commissione non può del resto invocare la mancanza di praticità della fissazione degli importi correttori scaglionati per il latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 %, in peso.

In effetti:
— un siffatto scaglionamento è stato effettuato nel caso dei foraggi;
— trattasi d'una semplice operazione di calcolo;
— le autorità doganali tedesche, nel periodo successivo all'introduzione del sistema degli importi correttori, procedevano a correzioni analoghe al momento dell'esazione dell'importo compensativo monetario per il latte intero in polvere;
— nella sentenza 95-75, la Corte affermava l'obbligo della Commissione, al momento del calcolo del prelievo da applicarsi agli scambi coi Paesi terzi, di fissare e di riscuotere i prelievi in funzione dei quantitativi di cereali contenuti nel prodotto.

f) Infine, la Commissione non può trarre dalla nozione di «latte scremato in polvere» l'argomento secondo cui è per motivi di opportunità che un importo correttore veniva fissato esclusivamente per questo tipo di latte in polvere. Una siffatta argomentazione è incompatibile con le seguenti considerazioni:
— è la concezione di parità *sostanziale* sul piano della concorrenza quella che impone il regime degli importi compensativi e degli importi correttori, non già la nozione formale di «latte scremato in polvere»;
— nella TDC non figura la nozione di latte scremato in polvere, per contro, sussistono le nozioni di «latte in polvere» e di «tenore di grassi»;
— nella prassi commerciale, per «latte scremato in polvere» si intende il latte in polvere con tenore di grassi fino all'1,5 % in peso. Orbene, negli allegati ai regolamenti nn. 1267/73 e 712/74, la Commissione non menziona il «latte scremato in polvere», né limita l'importo correttore al latte in polvere con tenore di grassi fino all'1,5 %. Per contro, essa fissa arbitrariamente al 3 % di grassi il limite che consente di prendere in considerazione l'importo correttore;
— è il tenore di latte in polvere, o non già il tenore di «latte scremato in polvere» quello che è determinante nella fissazione del prelievo al momento del calcolo dell'importo compensativo.

2. Sulla seconda questione

a) Tale questione insorge soprattutto in merito ad un importo parziale di cui non si è tenuto conto nella correzione dell'importo compensativo da applicarsi al latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 %. Al momento della percezione e della correzione dell'importo compensativo monetario, la Commissione non può applicare se non un unico criterio:
— o l'importo compensativo per il latte intero, che deriva dall'incidenza dei provvedimenti monetari sul latte scremato in polvere, appariva adeguato al livello vigente in quel momento, nel qual caso esso andava del pari diminuito di 2 u.c. o di un importo correttore parziale corrispondente al tenore di latte in polvere;
— oppure la fissazione di prezzi d'intervento per il latte scremato in polvere differenti in Francia e nella Repubblica federale di Germania non aveva incidenza sugli scambi nel settore del latte in polvere con un tenore di grassi superiori al 3 % in peso, nel qual caso l'importo compensativo per il latte intero in polvere andava soppresso o considerevolmente ridotto.

Questa è del resto la logica su cui s'impernia l'argomentazione della Commissione a proposito dei prodotti di cui alla voce doganale 04.02 A II a) della TDC, nella lettera 4 settembre 1973.

b) Nella sentenza 55-75 la Corte di giustizia ha attribuito alla Commissione un potere discrezionale in materia talmente ampio, che il calcolo e la fissazione degli importi compensativi da applicarsi ai diversi prodotti sfugge in pratica al sindacato giurisdizionale. Si ci può chiedere se l'attribuzione alla Commissione d'un potere discrezionale così ampio sia tuttora compatibile col principio costituzionale della garanzia della tutela giurisdizionale.

Senza negare la necessità del sistema degli importi compensativi monetari, si constata cionondimeno:
— che gli importi compensativi monetari percepiti dalla Repubblica federale di Germania erano fin dall'inizio fissati ad un tasso troppo alto;
— che la riduzione di detti importi avrebbe dovuto intervenire già da molto tempo.

Tali constatazioni si rivelano incontestabili, come dimostrano tanto le dichiarazioni prodotte nella fattispecie dalla commissione di periti, quanto quelle del membro della commissione competente in materia agricola. La Commissione, benché difenda l'intero importo compensativo monetario, lo fa «a malincuore». Esclusivamente la riduzione degli importi compensativi monetari al livello dell'incidenza effettiva d'un provvedimento monetario è in grado, in ispecie, nel caso degli scambi intracomunitari, di proteggere gli scambi dalle distorsioni della concorrenza.

B — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

La *Commissione* indica, in via preliminare, la disciplina da applicarsi alla fattispecie controversa. Essa osserva fra l'altro quanto segue:

a) Con il regolamento n. 1188/73 «che fissa per la campagna lattiera 1973/1974 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il grana padano e il parmigiano reggiano» (GU 1973, n. L 122, pag. 1), il Consiglio, considerando che la situazione particolare esistente in taluni Stati membri non permette di praticare attualmente un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere e che era quindi necessario applicare un correttivo a detto prezzo, introduceva un «importo correttore».

In effetti, l'art. 2 di detto regolamento disponeva, ai nn. 1 e 2, quanto segue:

«1. ... il prezzo al quale gli organismi d'intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistano il latte scremato in polvere è uguale al prezzo d'intervento diminuito di un importo correttivo pari a 2 unità di conto per 100 chilogrammi.
2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1 è applicato per il prodotto in questione negli scambi di ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 con gli altri Stati membri ed i paesi terzi dal momento che gli Stati del Benelux sono considerati come un unico Stato.

A questo scopo gli importi riscossi all'importazione e gli importi concessi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti dell'importo correttivo.»

Il regolamento n. 1188/73 è entrato in vigore il 14 maggio 1973. Le sue modalità di applicazione venivano stabilite dal regolamento della Commissione n. 1267/73 (GU 1973, n. L 130, pag. 22), rimasta in vigore fino al 31 marzo 1975.

Per la stagione lattiera 1974/1975, i prezzi dei prodotti lattieri venivano fissati dal regolamento del Consiglio n. 663/74 (GU 1974, n. L 85, pag. 52), il cui art. 3 non riprende che disposizioni aventi ad oggetto l'importo correttore di cui all'art. 2 del regolamento n. 1188/73. Le modalità d'applicazione del regolamento n. 663/74 venivano stabilite dalla Commissione nel regolamento n. 712/74 (GU 1974, n. L 88, pag. 14).

All'atto della modifica dei prezzi agricoli intervenuta nell'ottobre 1974, l'art. 3 del regolamento n. 663/74 veniva abrogato dall'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 2469/74 (GU 1974, n. L 268, pag. 1). Il regolamento n. 712/74 veniva quindi abrogato dal regolamento della Commissione n. 2522/74 (GU 1974, n. L 271, pag. 1).

Di conseguenza, la disciplina da applicarsi al periodo che interessa il giudice di

rinvio è quella dei regolamenti n. *663/74* e n. *712/74,* già menzionati.

b) Quanto agli *importi compensativi monetari,* essi venivano instaurati col regolamento del Consiglio n. 974/71 «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU 1971, n. L 106, pag. 1). Per il periodo relativo alla presente controversia, tali importi venivano fissati dal regolamento della Commissione (GU 1974, n. L 24, pag. 1), in ispecie nel suo allegato I, con le seguenti modifiche:

— per il periodo 1° aprile 1974 - 1° luglio 1974, l'allegato che indica gli importi compensativi monetari del regolamento n. 218/74 era quello stabilito dal regolamento della Commissione n. 725/74 (GU 1974, n. L 89, pag. 1);
— per il periodo 1° luglio - 1° agosto 1974, l'allegato suindicato era quello del regolamento della Commissione n. 1692/74 (GU 1974, n. L 177, pag. 1);
— per il periodo successivo al 1° agosto 1974, il suddetto allegato era quello del regolamento della Commissione n. 2038/74 (GU 1974, n. L 211, pag. 1).

La circostanza che il giudice a quo si limiti, nelle questioni pregiudiziali, ad indicare il regolamento n. *725/74,* ad esclusione dei regolamenti ulteriori che modificano l'allegato al regolamento n. 218/74 non ha conseguenze giuridiche, dato che gli importi compensativi monetari da riscuotere all'importazione nella Repubblica federale di Germania per i prodotti di cui trattasi nella presente causa venivano mantenuti allo stesso livello durante gli interi periodi contemplati in detti regolamenti.

Date queste premesse, la Commissione passa in rassegna le due questioni rivolte dal giudice tedesco.

Quanto alla loro *qualificazione,* essa osserva che il testo della prima questione non lascia chiaramente intendere se essa abbia ad oggetto l'interpretazione o la validità di talune disposizioni del diritto comunitario. Tenuto conto della motivazione dell'ordinanza di rinvio e considerati i problemi che la ditta Milac chiedeva fossero sottoposti alla Corte, detta questione va intesa come diretta sostanzialmente ad accertare se:

«Le disposizioni del diritto comunitario impongano altresì l'applicazione dell'importo correttore per il prodotto di cui trattasi (latte intero in polvere),

1° vuoi che il regolamento di base del Consiglio n. 663/74
 a) imponga una siffatta interpretazione del diritto comunitario e che il regolamento n. 712/74 della Commissione costituisca una infrazione a detta disposizione;
 b) autorizzi in ogni caso una siffatta interpretazione e il regolamento della Commissione non si sia servito di detta possibilità, violando quindi norme giuridiche di rango superiore;
2° vuoi che, in caso di soluzione negativa della questione contemplata sub 1°, il regolamento del Consiglio, che vieta una siffatta interpretazione, costituisca esso stesso una infrazione ad una norma giuridica di rango superiore.»

La prima questione ha quindi un contenuto complesso: essa solleva un problema d'*interpretazione* e nel contempo di *validità* di norme del diritto comunitario.

La seconda questione verte unicamente sulla *validità* del regolamento n. 712/74 considerato almeno alla luce dell'interpretazione del regolamento di base n. 974/71 per quanto riguarda il momento dell'operazione d'importazione contemplata. La formulazione di detta questione non solleva alcuna obiezione.

Passando poi alla disamina *del merito* delle questioni di cui trattasi, la Commissione osserva, fra l'altro, quanto segue:

I. Sulla prima questione

1. Per i motivi testé esposti, innanzitutto, va risolto un primo subquesito, relativo, in primo luogo, all'*interpretazione* del regolamento del Consiglio n. 663/74 (art. 3) ed, in secondo luogo, alla validità del regolamento della Commissione n. 712/74.

a) Quanto all'*interpretazione* dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 663/74, due elementi sono determinanti:

— l'uno, tratto dal testo dei nn. 1 e 2 di detto articolo, da cui si desume che il prodotto cui si applica il n. 2 può essere solo quello contemplato nel n. 1, vale a dire il «latte scremato in polvere» per il quale l'art. 2 del medesimo regolamento fissa il prezzo d'intervento in 79,00 u.c./q.le e che, stando a quanto disposto nell'allegato I al regolamento della Commissione n. 1108/68 (GU 1968, n. L 184, pag. 34), ha un tenore massimo di grassi dell'1,5 %,

— l'altro, tratto dagli *antefatti* dell'art. 2 del regolamento n. 1188/73, che il regolamento n. 663/74, riproduceva, nel suo art. 3, senza modifiche per la stagione lattiera 1974/1975. Le proposte iniziali della Commissione, prevedevano una disciplina generale di contenuto più ampio, diretta al ravvicinamento dei prezzi agricoli ed alla soppressione delle compensazioni monetarie.
Questo provvedimento, non essendo stato accettato dal Consiglio, veniva nondimeno sostituito, per quanto attiene ai settori del latte e della carne bovina — in cui erano previsti aumenti dei prezzi relativamente forti — da provvedimenti di ravvicinamento più limitati sotto forma di riduzioni di prezzo nei paesi la cui moneta era stata rivalutata, vale a dire per l'appunto dagli «importi correttori» di cui trattasi nel caso di specie.
È quindi nella seduta del 30 aprile 1973 che venivano elaborati dal Consiglio, d'intesa con la Commissione, due progetti di articoli, che prevedono, negli scambi degli Stati contemplati nell'art. 2 del regolamento n. 1188/73, l'applicazione degli «importi correttori» ai sensi di tali disposizioni, per il latte scremato in polvere e per la carne bovina. Tali progetti prevedevano inoltre l'attribuzione degli importi correttori anche per i prodotti sui cui prezzi l'importo correttore per il latte scremato in polvere o per la carne bovina «può esercitare un'influenza». Secondo il considerando del progetto relativo al latte scremato in polvere, l'importo correttore avrebbe quindi potuto o dovuto esser esteso agli scambi di taluni prodotti diversi dai prodotti d'intervento tra i quali andava senza dubbio annoverato il latte intero in polvere. Il Consiglio non accettava tuttavia tali progetti. Adottando il testo dell'art. 2 già menzionato, esso escludeva il settore della carne bovina dal regime degli importi correttori e, nel settore del latte, limitava di proposito tale regime al latte scremato in polvere.

Alla luce di questi elementi, ne consegue quindi che l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 663/74 non conferisce alla Commissione il diritto di fissare l'importo correttore per prodotti diversi dal latte scremato in polvere, quale il latte intero in polvere.

Né si può trarre spunto dagli scopi del summenzionato articolo per sostenere un'interpretazione diversa. Per contro, l'applicazione dell'importo correttore ai soli prodotti di cui trattasi trova piuttosto riscontro nell'intento della Commissione di limitare allo stretto necessario le conseguenze del provvedimento limitato di ravvicinamento dei prezzi.

b) Quanto alla *validità* del regolamento d'attuazione 712/74 — che riproduce le disposizioni del regolamento n. 1267/73, di cui modifica parzialmente

solo l'allegato relativo all'elenco dei prodotti — va osservato in primo luogo che l'importo correttore non può essere considerato come una riduzione dell'importo compensativo. In realtà, i due sistemi sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro, poggiano su basi giuridiche i cui scopi sono analoghi ma non identici. Gli importi correttori hanno lo scopo di compensare la differenza di prezzo nominale, espressa in unità di conto, per il latte scremato in polvere; gli importi compensativi monetari sono destinati a compensare le distorsioni della struttura reale dei prezzi, intervenute a causa dei provvedimenti monetari. Il procedimento di detrazione che collega i due sistemi veniva introdotto per motivi pratici, ond'evitare un procedimento di riscossione ed un procedimento di versamento indipendenti; dal punto di vista giuridico, la diminuzione degli importi compensativi prescritta dai regolamenti d'attuazione della Commissione non rappresenta quindi una modifica delle modalità di calcolo di detti importi, ma unicamente il risultato pratico d'una sottrazione.

Anche se la Commissione, nei suddetti regolamenti, estendeva l'applicazione dell'importo correttore a taluni prodotti (cfr. allegato a detti regolamenti) che non sono «latte scremato in polvere» ai sensi delle norme stabilite in materia d'intervento (tenore di grassi fino all'1,5 %) essa cionondimeno non esorbitava dai limiti dell'autorizzazione ricevuta. In effetti, il «latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 3 %» è un prodotto che, ai fini degli scambi commerciali e dell'industria di trasformazione, presenta le medesime caratteristiche del latte in polvere con tenore di grassi fino all'1,5 %. Il tenore di grassi è, nel caso del suddetto prodotto, ancora talmente minimo che, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la formazione dei prezzi, esso non ha alcun rilievo. La Commissione era tenuta ad applicare l'importo correttore anche al suddetto prodotto, povero di grassi, onde evitare ogni possibilità di elusione della legge. Così facendo, essa agiva nei limiti del margine di discrezionalità di cui dispone sul piano tecnico. Essa avrebbe potuto fissare un altro tenore limite di grassi, ma sceglieva il limite del 3 % per tener conto degli usi commerciali. Per contro, il latte in polvere del genere di quello di cui è causa, con un tenore di grassi tra il 9,6 % e il 24,5 % in peso, è un prodotto nettamente diverso, che costituisce, rispetto al latte scremato in polvere, un «aliud», anche dal punto di vista dei prezzi. Analoga conclusione vale, mutatis mutandis, per le *preparazioni* contemplate nell'allegato ai regolamenti n. 1267/73 e n. 712/74. Trattasi in effetti di prodotti aventi tutti almeno un tenore in peso del 50 % di «latte scremato in polvere», ai sensi della voce doganale 04.02 A II B 1, vale a dire con un tenore massimo di grassi dell'1,5 %, in peso. Giacché detto latte, contrariamente al latte intero, viene ampiamente utilizzato per la fabbricazione di foraggi ed i prodotti in questione possono esser ottenuti con una semplice aggiunta di latte in polvere, questi due tipi di latte in polvere si trovano in concorrenza diretta. La mancata inclusione di detti foraggi nella disciplina di cui è causa avrebbe comportato, anche in questo settore, gravi sviamenti di traffico, atti a compromettere lo scopo di cui al regolamento del Consiglio.

Del resto, la circostanza che all'atto della riforma della disciplina col regolamento n. 663/74, il Consiglio non abbia sollevato alcuna obiezione nei confronti dei regolamenti fino a quel momento adottati dalla Commissione conferma che quest'ultima ha osservato i limiti del suo potere discrezionale. Se la Corte dovesse cionondimeno ritener che, includendo i suddetti prodotti nella disciplina relativa all'importo correttore, la Commissione abbia superato detti limiti, ciò non potrebbe affatto modificare la circostanza decisiva che la presa in considerazione del latte intero in polvere non era possibile, tenuto conto del regolamento del Consiglio.

2. Quanto al secondo sub-quesito, relativo alla *validità* dell'art. 3 del regola-

mento del Consiglio n. 663/74 — per il fatto che detto regolamento esclude l'applicazione dell'importo correttore per il latte intero in polvere — ci si deve chiedere se questa disposizione sia in contrasto con una norma superiore di diritto comunitario ed in particolare col divieto di discriminazione.

a) Il giudice di rinvio esprimeva dubbi quanto alla compatibilità d'un prezzo d'intervento diverso, in Germania, per il latte scremato in polvere, con gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte. In questo contesto, esso metteva anche in dubbio «la liceità del prezzo d'intervento discriminatorio». Detti dubbi sono cionondimeno dovuti ad un errore fondamentale sulla portata di detto prezzo d'intervento differenziato. In considerazione degli eventi monetari sopravvenuti ed in particolare dell'oscillazione di diverse monete nazionali, l'unità del prezzo d'intervento, espressa in unità di conto, veniva infranta sin dal marzo 1971 e, a partire da questo momento, era soltanto formale o fittizia nella Comunità. La rivalutazione del marco tedesco, intervenuta al momento delle importazioni di cui è causa, produceva l'effetto di un rialzo equivalente dei prezzi agricoli comunitari espressi in moneta nazionale, ed in particolare del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere. La detrazione dell'importo correttore di 2 u.c. corrisponde, invece, al ribasso del prezzo d'intervento in Germania e, conseguenzialmente al ravvicinamento del prezzo d'intervento effettivo in detto Stato (e nei paesi del Benelux) al prezzo effettivo degli altri Stati membri.

Questo è per l'appunto l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 663/74 (nonché dal regolamento n. 1188/73) che, instaurando l'importo correttore, adottava provvedimenti al fine di ristabilire l'unità del mercato agricolo. Tenuto conto di questa finalità e di questa funzione, il principio enunciato nell'art. 30, n. 3, 3° comma, del trattato, secondo cui la politica comune dei prezzi «deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi», viene quindi osservata.

Del resto, la circostanza che nel 1973 il Consiglio limitasse al latte scremato in polvere questo ravvicinamento effettivo dei prezzi ha una ragione chiara. Il Consiglio stabiliva in effetti, per la stagione lattiera 1973/1974, che il rialzo del prezzo indicativo del latte avrebbe dovuto ripercuotersi esclusivamente sui prezzi della parte di sostanze proteiche, vale a dire, in definitiva sul prezzo del latte scremato in polvere e non su quello del burro. Il rialzo più che proporzionale del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere che ne è risultato consentiva agli Stati membri la cui moneta era stata rivalutata, in particolare alla Repubblica federale di Germania, di prendere in considerazione una riduzione specifica del prezzo di detto prodotto. La medesima soluzione veniva applicata per la stagione lattiera 1974/1975. Per contro, relativamente alla stagione 1975/1976, si poteva rinunciare a questa misura settoriale di ravvicinamento dei prezzi. Il Consiglio decideva di applicare corsi di conversione particolari anche per i paesi a moneta rivalutata, ciò che, nel caso della Repubblica federale, portava alla rivalutazione del marco tedesco «verde» e, pertanto, al ribasso generale dei prezzi agricoli. Il che comportava in pari tempo una riduzione corrispondente degli importi compensativi, tanto che si può affermare che, a partire dalla stagione 1975/1976, l'importo correttore del latte scremato in polvere veniva assorbito dalle misure generali di ravvicinamento dei prezzi. Pur se è deplorevole che il Consiglio non abbia deciso prima un ravvicinamento generale dei prezzi, invece di adottare in un primo tempo un provvedimento limitato, non si può cionondimeno fargli carico d'aver superato i limiti del margine di valutazione previsto dalle disposizioni di legge.

b) D'altra parte, l'applicazione differenziata degli importi correttori negli scambi commerciali non costituisce infrazione al divieto di discriminazioni enunciato dal trattato. Ciò per diversi motivi:

— In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, la disparità di tratta-

mento costituisce una violazione del principio di non-discriminazione solo nel caso in cui appaia arbitraria. Inoltre, la Corte ha negato l'esistenza d'una discriminazione nel caso in cui sia provato che l'autore dell'atto s'è lasciato guidare da considerazioni non del tutto erronee.

— In secondo luogo, il trattamento differenziato applicato a due prodotti diversi non è affatto di per sé sufficiente a provare la discriminazione, neppure se la necessità d'applicare un siffatto trattamento non era assolutamente dimostrata. Nel caso di specie, si sarebbe dovuto innanzitutto dimostrare che il latte intero in polvere importato veniva leso nella sua posizione concorrenziale dalla riduzione dei prezzi del latte scremato in polvere applicati nei paesi a moneta rivalutata. In altri termini, nel presente caso si potrebbe parlare di trattamento discriminatorio reale, e non semplicemente apparente, solo nell'ipotesi in cui il prezzo diminuito del latte scremato in polvere si ripercuotesse su quello del latte intero in polvere. Tuttavia il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi, dato che la riduzione del prezzo del latte scremato in polvere non ha prodotto effetti sensibili sulla posizione concorrenziale del latte intero in polvere, importato nei paesi a moneta rivalutata (prova offerta: audizione di un perito nominativamente designato).

— In terzo luogo, i mercati dei due prodotti di cui è causa sono sostanzialmente diversi. Nell'ambito della Comunità, il latte scremato in polvere viene ampiamente utilizzato per la preparazione di alimenti destinati agli animali (mentre il latte intero in polvere non viene mai usato nella produzione di siffatti preparati) e, in quantitativi relativamente insignificanti, per la produzione di minestre e cibi dietetici. Una parte rilevante del latte scremato in polvere viene inoltre esportato nei paesi terzi — la Comunità è il massimo esportatore nel mondo di tale prodotto — e tali esportazioni si effettuano principalmente in imballaggi di grandi dimensioni. Il latte intero in polvere viene viceversa usato principalmente per la fabbricazione di prodotti alimentari o di consumo costosi a base di lipidi e di sostanze proteiche. Tenuto conto degli usi specifici cui esso è destinato, tale prodotto viene fornito al consumatore finale ed in confezioni di piccolo formato.

— In quarto luogo, la formazione del prezzo del latte intero in polvere viene influenzata da fattori diversi da quelli che intervengono nella formazione dei prezzi degli «elementi di base», che sono il latte scremato e le materie grasse. Tenuto conto della sua destinazione, il latte intero in polvere viene prodotto unicamente in base alla domanda e su ordinazione, mentre il latte scremato in polvere si ricavava quasi automaticamente dalla produzione del burro ed è oggetto permanente di scambio sul mercato. Il latte scremato in polvere si adatta meglio del latte intero in polvere all'immagazzinamento prolungato e la sua fabbricazione richiede un'attrezzatura tecnica meno costosa di quella occorrente per il latte intero. Infine, contrariamente al caso del latte intero in polvere, il prezzo di mercato del latte scremato in polvere viene non soltanto influenzato, bensì determinato dal prezzo d'intervento (immagazzinamento del burro).

— Non è escluso che qualora la differenza risulti troppo elevata, nella valutazione delle sostanze diverse dai lipidi, tra il latte intero in polvere ed il latte scremato in polvere, quest'ultimo prodotto possa sostituire il primo, almeno per la fabbricazione di taluni prodotti di trasformazione. Tuttavia, per motivi di redditività, tale processo è limitato, dato che l'impiego del latte scremato in polvere invece del latte intero in polvere deve andare di pari passo con la trasformazione dei metodi ed usi di produzione. Orbene, la riduzione di 2 u.c./q.le (2,5 % ca.) del prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere può difficilmente — e mai per una parte sostanziale — provocare un siffatto processo di sostituzione.

— Del resto, la disamina dei prezzi praticati sul mercato mondiale conferma che

il valore in equivalente «latte» del latte intero in polvere è più elevato di quello del burro e del latte scremato in polvere (allegato IV alle osservazioni). Ciò implica che il prezzo del latte intero ubbidisce a proprie leggi e non dipende soltanto dal prezzo delle componenti «latte scremato + grassi».

— Lo sviluppo delle importazioni di latte intero in polvere dalla Francia alla Germania non contraddice queste constatazioni. Qualora il prezzo del latte intero in polvere in Germania fosse stato influenzato in misura rilevante dal prezzo ridotto del latte scremato in polvere, le vendite relative agli anni 1973 e 1974 (allegato V alle osservazioni) non avrebbero dovuto indicare un calo della produzione (nonché delle importazioni), bensì un rialzo della produzione, tenuto conto in particolare delle migliori prospettive d'esportazione del prodotto tedesco che si sarebbero registrate.

— In conclusione, il trattamento differenziato dei due prodotti di cui trattasi, rispetto all'importo correttore, è giustificato da motivi concreti ed evidenti. È quindi escluso che adottando l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 663/74, il Consiglio abbia abusato del suo potere discrezionale o commesso un errore manifesto nella valutazione della situazione di mercato. Non risultando per nessun altro motivo incompatibile con norme di diritto comunitario di rango superiore, detta disposizione non può quindi venir considerata illegittima.

II. Sulla seconda questione

a) Ad avviso del giudice proponente, nella fattispecie potrebbe sussistere violazione del principio che figura nel regolamento del Consiglio n. 974/71, secondo cui «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento» (ultimo considerando).

Orbene, non tratterebbesi della violazione d'una norma di diritto positivo, ma di un considerando del regolamento suindicato.

Dall'ordinanza di rinvio si desume che la violazione del suddetto principio sarebbe dovuta al fatto che il tasso di protezione della compensazione monetaria era eccessivo. In proposito il giudice a quo si richiama ad un parere della commissione di periti del ministero federale tedesco (già menzionato dalla Milac) che indica un tasso di protezione del 19,5 % nei confronti della Francia.

— Si constata in primo luogo che trattasi di una critica generale contro l'incidenza globale del sistema degli importi compensativi in Germania, e non comunque d'un argomento vertente soltanto sul latte intero in polvere. Una siffatta critica è diretta, in ultima analisi contro il Consiglio, che ha fissato il livello generale degli importi compensativi conformemente alle disposizioni del regolamento n. 974/71, mentre la questione in esame non solleva il problema della validità della disposizione adottata dal Consiglio.

La Commissione non era e non è competente, in forza del regolamento n. 974/71, ad emendare il livello generale degli importi compensativi che, per la Germania, vengono calcolati sulla base dell'art. 2, n. 1, lett. a) (secondo il testo adottato dal regolamento del Consiglio n. 1112/73, GU 1973, n. L 114, pag. 4). Un siffatto emendamento può aver luogo solo in forza di un regolamento del Consiglio, basato sull'art. 43 del trattato, ed in particolare con una modifica del corso del cambio da applicare nel settore della politica agricola comune.

— Così pure, la Commissione non ha il potere di emendare il livello degli importi compensativi, quali sono calcolati in forza del regolamento n. 974/71, *per prodotti determinati.* Le cose starebbero diversamente se, in considerazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 (secondo il testo adottato dal regolamento

del Consiglio n. 2746/72, GU 1972, n. L 291, pag. 148), la Commissione si astenesse dall'applicare gli importi compensativi in date situazioni, e cioè qualora le misure monetarie adottate non fossero atte a provocare la perturbazione degli scambi commerciali. Tuttavia, l'eventuale rifiuto di considerare il rischio di perturbazioni potrebbe fondarsi soltanto su considerazioni d'economia generale e andrebbe giustificato sulla base della situazione concreta dei prodotti di cui trattasi sul mercato o negli scambi commerciali. La considerazione generale, secondo cui la protezione derivante dal sistema di compensazione monetaria sarebbe eccessiva, è quindi priva di oggetto.

Se ciò non bastasse, non è certo che la Commissione, basandosi sull'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71, e tenuto conto, ad esempio, di una «perturbazione parziale» negli scambi commerciali, possa fissare importi compensativi ridotti. In primo luogo, solo in via del tutto eccezionale si può provare una connessione suscettibile di valutazione quantitativa tra questa perturbazione parziale e la corrispondente riduzione dell'importo compensativo: il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi.

In secondo luogo, dal testo inequivoco degli artt. 2 e 3 del suddetto regolamento — il quale non soffre alcuna eccezione — si può desumere che dette disposizioni si possono sempre applicare integralmente in caso di perturbazione ai sensi dell'art. 1, n. 3.

A ciò non osta la circostanza sottolineata dalla Milac davanti al giudice tedesco, e cioè che la Commissione, col regolamento n. 539/75 (GU 1975, n. L 57, pag. 2) ha ridotto considerevolmente l'importo compensativo limite per il siero di latte in polvere. Quando, all'inizio del 1975, il prezzo per detto prodotto praticato sul mercato subiva un forte calo, l'unità di grandezza di riferimento definitiva, presa in considerazione fino a quel momento per fissare l'importo compensativo, non poteva esser mantenuta in vigore. Tali misure onde regolare i valori presi in considerazione per il calcolo degli importi compensativi monetari sono del pari adottate per quanto riguarda altri prodotti, e sono autorizzate dall'art. 2 del regolamento n. 971/71.

b) D'altro canto, il giudice nazionale chiede altresì, sia pure implicitamente, se la Commissione non fosse tenuta, per l'appunto a motivo dell'applicazione dell'importo correttore per il latte scremato in polvere, a diminuire di conseguenza l'importo compensativo monetario propriamente detto, contemplato per il latte intero in polvere.

In realtà, la Commissione non disponeva dei poteri necessari ad hoc, giacché adottando le disposizioni specifiche dei regolamenti nn. 1188/73 e 663/74, il Consiglio ha escluso qualsivoglia soluzione di questo tipo. La situazione sarebbe stata diversa sul piano giuridico se, in detti regolamenti, il Consiglio avesse previsto solo la riduzione del prezzo d'intervento, precisando che di questa riduzione si sarebbe dovuto tener conto nel calcolo degli importi compensativi monetari. Il nostro caso non rientra però in una siffatta ipotesi. Anzi, il Consiglio ha instaurato un sistema correttore imperniato del pari sull'art. 43 del trattato ed avente una esistenza propria, indipendente dalla disciplina relativa alle compensazioni monetarie. Esso, di proposito ha limitato agli scambi aventi ad oggetto il latte scremato in polvere l'applicazione dell'importo correttore. Stando così le cose, la Commissione avrebbe violato i suddetti regolamenti se, nell'ambito del regolamento n. 974/71, avesse di nuovo preso in considerazione l'importo correttore per quanto riguarda gli scambi vertenti sul latte intero in polvere. Del resto, i regolamenti nn. 1188/73 e 663/74, in quanto leggi posteriori e speciali, prevalgono sulle disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 974/71.

Date queste premesse, la Commissione propone di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

«1. L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 663/74 va interpretato nel senso che l'importo correttore contemplato in detta disposizione non può esser applicato, né totalmente né parzialmente, agli scambi di latte in polvere di cui alla voce doganale 04.02 A II b 2 della TDC, con un tenore di grassi superiore al 3 %, in peso. Del resto la disamina della questione di cui è causa non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la validità delle suddette disposizioni.

2. Dalla disamina delle questioni pregiudiziali non risulta alcun elemento atto ad inficiare la validità degli importi compensativi monetari adottati dalla Commissione e applicati tra il 25 giugno ed il 15 agosto 1974.»

Nella fase orale, che ha avuto luogo il 29 settembre 1976, l'attrice nella causa principale era rappresentata dall'avv. Ehle, del foro di Colonia, la Commissione dal proprio consigliere giuridico, sig. Gilsdorf, in qualità di agente, ed il Consiglio dal suo consigliere giuridico, sig. Schloh, in qualità di agente. Questi ha aderito alle considerazioni svolte dall'agente della Commissione.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 ottobre 1976.

In diritto

1/2 Con ordinanza 3 dicembre 1975, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 1976, il Finanzgericht del Baden-Württemberg ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU 1971, n. L 106, pag. 1) e dell'art. 1 (con allegato I, parte 5) del regolamento (CEE) della Commissione 25 gennaio 1974, n. 218, che fissa gli importi compensativi monetari (GU 1974, n. L 24, pag. 1) nella versione modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1974, n. 725 (GU 1974, n. L 89, pag. 1), nonché sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1974, n. 712, recante modalità d'applicazione dell'importo correttore applicato al latte scremato in polvere, durante la stagione lattiera 1974/1975 (GU 1974, n. L 88, pag. 14). Tali questioni sono insorte nell'ambito di una controversia vertente sul calcolo degli importi compensativi monetari e dell'importo correttore da applicarsi ad importazioni di latte intero in polvere senza aggiunta di zuccheri, con un tenore di grassi compreso fra il 9,6 % ed il 24,5 %, in peso, effettuate dalla ditta attrice nella causa principale dalla Francia nella Repubblica federale di Germania nel periodo 26 giugno-14 agosto 1974.

L'ufficio doganale competente, convenuto nella causa principale, classificava il suddetto prodotto sotto la voce 04.02 A II b 2 della TDC e, ai sensi del regola-

mento n. 725/74, riscuoteva importi compensativi secondo l'aliquota costituita da un importo di base pari a 25,74 DM, più un'addizionale pari a 0,91 DM per ogni unità percentuale di grassi suppletiva contenuta in ciascun quintale di merce. L'attrice nella causa principale sostiene, in primo luogo, che detti importi compensativi vanno decurtati di un importo correttore pari a 2 u.c. per quintale e, in secondo luogo, che essi risultavano troppo alti, dato che l'andamento del prezzo di mercato aveva neutralizzato gli effetti della rivalutazione del DM.

3 Le due questioni avanzate dal giudice di rinvio hanno ad oggetto, la prima, l'accertamento del se il regolamento n. 725/74 vada interpretato nel senso che gli importi compensativi vanno ridotti del predetto importo correttore, la seconda lo stabilire se, in considerazione del livello cui erano fissati gli importi compensativi, il regolamento di cui sopra non fosse incompatibile col regolamento del Consiglio n. 974/71 che ne costituisce il fondamento.

Sulla prima questione

4 Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13) dispone che annualmente sono fissati un prezzo indicativo per il latte e prezzi d'intervento — diretti a contribuire al conseguimento del prezzo indicativo del latte — per taluni prodotti derivati dal latte: burro, latte scremato in polvere, grana padano e parmigiano reggiano. Nell'allegato del regolamento 27 luglio 1968, n. 1108, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (GU 1968, n. L 184, pag. 34) la Commissione ha fissato ad un massimo dell'1,5 % il tenore di grassi del latte scremato in polvere che può essere acquistato dagli enti d'intervento.

5 A termini dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 974/71, i prodotti per i quali importi compensativi possono essere riscossi all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi o attribuiti all'esportazione negli Stati membri e nei paesi terzi sono:

a) i «prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli»;

b) i «prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati».

Per i prodotti di cui alla lett. b), l'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento dispone che «gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del

prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto ... da cui dipendono».

6 Dato che la particolare situazione in taluni Stati membri non consentiva d'applicare un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere, il regolamento del Consiglio 8 maggio 1973, n. 1188, che fissa, per la stagione lattiera 1973/1974, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere, del grana padano e parmigiano reggiano (GU 1973, n. L 122, pag. 1) istituiva all'art. 2, un importo correttore pari a 2 u.c./q.le, che andava detratto dal prezzo d'intervento cui gli enti d'intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistavano il latte scremato in polvere e prevedeva l'applicazione di detto importo correttore al prodotto di cui trattasi, negli scambi di ciascuno dei summenzionati Stati membri con gli altri Stati membri e coi paesi terzi.

7 Il regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 663, che fissa i prezzi per la stagione lattiera 1974/1975 (GU 1974, n. L 85, pag. 52), aumentava di nuovo il prezzo indicativo del latte, manteneva il prezzo d'intervento del burro negli Stati membri originari (che era stato ridotto per la stagione 1973/1974) e aumentava il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere.

8 A termini del 5° considerando del suddetto regolamento, «la situazione particolare esistente in taluni Stati membri non consente di applicare per il momento un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere; che è pertanto necessario applicare un correttivo a tale prezzo». A termini del 6° considerando del medesimo regolamento «per garantire che l'effetto del correttivo si ripercuota sui prezzi di mercato in detti Stati membri, pur non provocando distorsioni di concorrenza, è necessario compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi di polvere di latte scremato». Quindi, a termini dell'art. 3 del predetto regolamento:

«1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi d'intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistano il latte scremato in polvere è uguale al prezzo d'intervento diminuito di un importo correttivo di 2 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1 si applica per il prodotto in questione negli scambi di ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 con gli altri Stati membri e con i paesi terzi, dal momento che gli Stati del Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

A questo scopo gli importi riscossi all'importazione e gli importi concessi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti dell'importo correttivo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.»

9 La Commissione, come risulta dal 3° considerando del regolamento n. 712/74, adottando le modalità di applicazione dell'articolo suindicato, fissava i prodotti ai quali tale importo correttore era applicato «tenendo conto delle possibilità di deviazione di traffico che possono presentarsi nei confronti dei prodotti concorrenziali» e designava il latte scremato in polvere come «latte in polvere o granulato, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 3 %». Stando a quanto sostiene l'attrice nella causa principale, la mancata fissazione di un importo correttore per il latte in polvere avente un tenore di grassi superiore al 3 %, in peso, metterebbe in condizioni di svantaggio detto prodotto, escludendolo dal mercato tedesco. La Commissione avrebbe commesso un abuso di potere non applicando al suddetto prodotto un importo correttore pari alle 2 u.c. da applicarsi al latte scremato in polvere con un tenore di grassi fino al 3 % in peso. Ciò facendo, essa avrebbe violato l'art. 3 del regolamento n. 663/74 che l'autorizzava a stabilire importi correttori per i prodotti diversi dal latte scremato in polvere.

10 Il n. 1 dell'art. 3 del suddetto regolamento deroga all'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 804/68 unicamente per quanto riguarda il latte scremato in polvere. Né il regolamento del Consiglio n. 663/74, né il regolamento n. 1188/73, adottato per la stagione precedente, forniscono una definizione del «latte scremato in polvere». Dal 5° e dal 6° considerando del suddetto articolo risulta che il Consiglio prevedeva un correttivo solo per il latte scremato in polvere, e che, pertanto, la Commissione non era autorizzata ad applicarlo ad altri prodotti derivati dal latte.

La Commissione sostiene che la ragione per cui nel regolamento d'attuazione n. 712/74, essa non ha fatto propria, ai fini della fissazione dell'importo correttore per il latte scremato in polvere, la percentuale di grassi dell'1,5 % adottata per la definizione di questa merce, è stata quella di evitare che fosse eluso l'art. 3 del regolamento n. 663/74. La definizione del latte scremato in polvere contenuta nell'allegato del regolamento n. 1108/68 è stata formulata per un fine diverso dalla percezione e dall'attribuzione degli importi compensativi monetari, di guisa che la Commissione non è andata oltre i limiti del suo

potere discrezionale fissando al 3 % il contenuto massimo di grassi nel latte scremato in polvere.

Sulla seconda questione

11 La ditta attrice nella causa principale sostiene inoltre che l'art. 40, n. 3, del trattato CEE vieta qualsiasi discriminazione, e che quindi né la Commissione né il Consiglio potevano, coi loro regolamenti, fare una distinzione tra prodotti e porne uno in condizioni di svantaggio rispetto ai prodotti concorrenti, e che il sistema degli importi compensativi monetari è invalido nella parte in cui non tiene conto per il latte intero in polvere dell'importo correttore da applicarsi al latte scremato in polvere.

12 Dato che il sistema degli importi compensativi monetari, instaurato dal regolamento del Consiglio n. 974/71, aveva lo scopo di evitare la disorganizzazione del sistema d'intervento a seguito dell'ampliamento dei margini di oscillazione di talune monete rispetto alle loro parità attuali, la Commissione, adottando gli emendamenti degli importi compensativi monetari contemplati dal regolamento n. 725/74, onde tener conto dei cambiamenti dei tassi di cambio, non era autorizzata — al fine di evitare qualsiasi possibilità di mettere in condizione di svantaggio detti prodotti rispetto a quelli per i quali l'importo correttore era stabilito dal Consiglio — a fissare i tassi degli importi compensativi monetari per i prodotti di cui trattasi ad un livello inferiore a quello altrimenti da applicarsi. D'altra parte, dal fatto che il Consiglio avesse ritenuto necessario, in circostanze eccezionali, di fissare per il latte scremato in polvere un prezzo d'intervento ridotto per taluni paesi, non conseguiva necessariamente che si dovesse del pari modificare il sistema degli importi compensativi monetari da applicarsi a prodotti diversi derivati pure dal latte, onde evitare qualsiasi possibilità di mettere in condizioni di svantaggio questi ultimi prodotti.

13 La prima questione va quindi risolta nel senso che il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 218/74 (con l'allegato I, parte 5) nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74 — entrambi da applicarsi al latte in polvere di cui alla voce doganale 04.02 A II b 2 della TDC — va interpretato nel senso che esso non consente la riduzione dell'importo compensativo monetario fino a concorrenza di un importo pari o inferiore a 2 u.c., nel caso in cui il tenore di grassi sia superiore al 3 % in peso.

14 La seconda questione va risolta nel senso che la sua disamina non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, con ordinanza 3 dicembre 1975, afferma per diritto:

1° **Il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 218/74 (con l'allegato I, parte 5) nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74 — entrambi da applicarsi al latte in polvere di cui alla voce doganale 04.02 A II b 2 della tariffa doganale comune — va interpretato nel senso che esso non consente la riduzione dell'importo compensativo monetario fino a concorrenza di un importo pari o inferiore a 2 u.c., nel caso in cui il tenore di grassi in peso sia superiore al 3 %.**

2° **La disamina della seconda questione non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74.**

Kutscher Donner Pescatore

Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 novembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher